

COMUNE DI VOLTA MANTOVANA

PROVINCIA DI MANTOVA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DI IGIENE URBANA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 4 DEL 31/01/2005

- MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 4 DEL 19/01/2007**
- MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 2 DEL 18/01/2008**
- MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 5 DEL 19/02/2010**
- MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 14 DEL 30/05/2011**

ART.1- OGGETTO DEL REGOLAMENTO	PAG. 4
ART.2- ISTITUZIONE DELLA TARIFFA	PAG. 4
ART.3- ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO	PAG. 4
ART.4- SOGGETTI PASSIVI	PAG .5
ART.5- DENUNCIA DI INIZIO, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O CONDUZIONE	PAG. 5
ART.6- NUMERO DI PERSONE OCCUPANTI L'ALLOGGIO	PAG. 6
ART.7- ESCLUSIONI	PAG. 7
ART.8- CONDIZIONI DI USO PARTICOLARE	PAG. 8
ART.9- COMMISURAZIONE E TARIFFE	PAG.9
ART.10- OBBLIGAZIONE TARIFFARIA	PAG.10
ART.11- CONGUAGLI	PAG.10
ART.12- AGEVOLAZIONI	PAG.10
ART.13- INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO	PAG.10
ART.14- DETERMINAZIONE DELLE CLASSI DI ATTIVITA' E DEI CONNESSI COEFFICIENTI DELLA DETERMINAZIONE DELLA PARTE FISSA E DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA	PAG.11
ART.15- ASSEGNAZIONE DELLE UTENZE ALLE CLASSI DI ATTIVITA')	PAG.11
ART.16- DELIBERAZIONE DELLA TARIFFA	PAG.11
ART.17- ESCLUSIONE E RIDUZIONE APPLICABILI ALLA TARIFFA PER I RIFIUTI AVVIATI AL RECUPERO	PAG. 12
ART. 17 BIS)	PAG. 12
ART.18- ACCERTAMENTO	PAG.13
ART.19- TARIFFA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO	PAG.14
ART.20- FATTURAZIONE E RISCOSSIONE	PAG.14
ART.21- PAGAMENTI	PAG.15
ART.22- VIOLAZIONI E PENALITA'	PAG.15

ART.23- INTERESSI DI MORA – RIMBORSO MAGGIORI SPESE ACCERTAMENTO	PAG.16
ART.24- ISTANZE	PAG.16
ART.25- NORME TRANSITORIE E FINALI	PAG.16
ART.26- ENTRATA IN VIGORE	PAG.16
ART.27- RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE	PAG.17

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti prevista dall'art. 238 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese le disposizioni di cui all'art. 264 lettera i) comma 1, dal D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 convertito dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010, dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 e dalla Circolare n. 3/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 11 novembre 2010, in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.

ART. 2

ISTITUZIONE DELLA TARIFFA

1. Per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, è istituita la tariffa sulla base dell'art. 238 del D. Lgs. 152/2006 e determinata in base alla tariffa di riferimento ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 158/99.
2. La tariffa è determinata dal Comune sulla base del piano finanziario ai sensi dell'art. 8 del D.P.R.158/1999 ed è applicata e riscossa da MANTOVA AMBIENTE S.r.l. innanzi denominata gestore, in base al contratto stipulato il Il successivo eventuale mutamento del gestore del servizio non comporta l'obbligo di variazione del presente regolamento.
3. Il gestore rende disponibili presso gli uffici comunali i modelli e le istruzioni necessari per la gestione semplificata dei rapporti con gli utenti.

ART. 3

ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

1. Per quanto attiene i limiti in cui il servizio viene espletato, la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, le distanze massime di collocazione dei contenitori, nonché delle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire e alla frequenza della raccolta, sono stabilite dal Comune.
2. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.
Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danni alle persone o all'ambiente secondo le norme prescrizionali sanitarie nazionali, a seguito di deliberazione della Giunta Comunale in base a domanda documentata, si prevede riduzione di una quota della tariffa corrispondente al periodo di interruzione.

ART. 4

SOGGETTI PASSIVI

1. Il pagamento della tariffa, ai sensi dell'art 238 comma 1 del D. Lgs. 152/2006, è dovuto per l'occupazione o conduzione, da chiunque effettuata (persona giuridica o fisica di qualsiasi nazionalità), di locali o aree scoperte esistenti nel territorio comunale ed a qualsiasi uso adibiti, che possono produrre rifiuti urbani o ad essi assimilati di cui all'art. 184 comma 2 del D. Lgs. 152/2006.
L'obbligazione per la denuncia e per il pagamento della tariffa sussiste in capo al soggetto dichiarante, con vincolo di solidarietà fra i conviventi o comunque fra chi usa in comune i locali e le aree nonché tra il proprietario e il conduttore in caso di locazione inferiore all'anno.
2. In caso di locazione temporanea o comodato di durata inferiore a dodici mesi di alloggi ammobiliati, sono obbligati alla denuncia ed al pagamento della tariffa i proprietari degli alloggi.
3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento per residenza si intende quella risultante nei registri dell'Anagrafe demografica comunale.

ART. 5

DENUNCIA DI INIZIO, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O CONDUZIONE

1. L'utilizzo del servizio determina l'obbligo di presentare e sottoscrivere apposita denuncia di inizio, da parte di chiunque occupi o detenga i locali e le aree scoperte ad uso privato di cui all'art. 4.

In via prioritaria la denuncia deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda anagrafica di convivenza, nel caso di residenti; nel caso di non residenti, tale obbligo ricade in capo al conduttore, occupante o detentore di fatto;
- b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che si svolge nei locali o nelle aree scoperte ad uso privato.

Nel caso in cui i soggetti tenuti in via prioritaria non ottemperino, hanno obbligo di denuncia gli eventuali altri soggetti che occupano o detengono i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.

2. I soggetti obbligati ai sensi del comma 1, secondo capoverso, provvedono a consegnare all'Ufficio Tributi del Comune o all'Ente Gestore (qualora concordato con il Comune) entro il termine perentorio di trenta giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione, denuncia redatta su appositi moduli predisposti dal Comune stesso e messi gratuitamente a disposizione degli interessati. Entro tale termine deve essere presentata la denuncia che comporta il venir meno delle condizioni previste dall'art. 8
3. La denuncia può essere redatta anche in forma diversa dal modello predisposto, purché essa contenga tutti gli elementi di cui al comma 6 del presente articolo. Essa può essere consegnata: direttamente, spedita per posta, tramite fax o posta elettronica allo stesso Comune o al gestore del servizio.
4. Ai fini dell'applicazione della tariffa, la denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate.
5. Nel caso in cui, invece, questi fossero mutati, in particolare per quanto concerne superficie, destinazione, numero degli occupanti dell'abitazione (limitatamente ai soggetti non residenti nel Comune di Volta Mantovana), o qualunque altro elemento e dato che, comunque, abbia

effetto sull'applicazione e riscossione dell'ammontare della stessa, il soggetto obbligato è tenuto a denunciare le variazioni intervenute, entro il termine perentorio di giorni trenta, osservando le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo.

6. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:

Per le utenze domestiche:

- dati identificativi del soggetto che la presenta (dati anagrafici, codice fiscale, residenza);
- numero degli occupanti l'alloggio, se residenti nel Comune, o i dati identificativi se non residenti;
- ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree;
- data in cui ha avuto inizio l'occupazione, o conduzione dei locali, o in cui è intervenuta la variazione;
- la sottoscrizione da parte del soggetto che la presenta (il mancato adempimento a tale obbligo non comporta la sospensione dell'emissione della fattura conseguente);
- dati catastali identificativi dell'immobile oggetto dell'imposizione (provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate pubblicato nella G.U. n.300 del 28 dicembre 2007)

Per le utenze non domestiche:

- dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto che la presenta (legale rappresentante od altro);
- dati identificativi dell'utenza (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'ente, attività svolta, istituto, associazione, ecc., codice fiscale, partita IVA e codice ISTAT dell'attività, sede legale);
- ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro partizioni interne;
- indicazione della data di inizio dell'occupazione e/o conduzione dalla data di variazione;
- la sottoscrizione da parte del soggetto che la presenta (il mancato adempimento a tale obbligo non comporta la sospensione dell'emissione della fattura conseguente);
- dati catastali identificativi dell'immobile oggetto dell'imposizione (provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate pubblicato nella G.U. n.300 del 28 dicembre 2007)

7. All'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale o, se effettuata tramite fax o e-mail, nel giorno del suo ricevimento.

8. La cessazione dell'uso dei locali ed aree deve essere denunciata al Comune o al gestore appena intervenuta e comunque entro 30 giorni dal suo verificarsi.

9. E' fatto obbligo agli uffici Demografici e all'Ufficio Tributi del Comune di Volta Mantovana di comunicare all'Ente Gestore, con cadenza periodica, ogni variazione intervenuta relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza o domicilio, apertura e chiusura di utenze domestiche e non domestiche, ecc;

10. E' fatto obbligo all'ufficio del Commercio del Comune di Volta Mantovana di comunicare all'Ente Gestore, con cadenza periodica, ogni rilascio di licenza all'esercizio di attività e/o variazione di autorizzazione;

ART. 6

NUMERO DI PERSONE OCCUPANTI L'ALLOGGIO

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento, oltre che alla superficie, al numero delle persone indicate nella denuncia. Il numero dei componenti il nucleo familiare è quello risultante alla data del 1° gennaio di ciascun anno. Ogni variazione del suddetto numero, successivamente intervenuta, va dichiarata al Comune al gestore presentando entro 30 giorni apposita denuncia di variazione ai fini dell'applicazione della tariffa l'anno successivo.
2. L'obbligo di presentazione della denuncia, prevista al comma precedente, non ricorre per le persone iscritte nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Volta Mantovana in quanto il numero dei componenti la famiglia anagrafica viene rilevato dall'anagrafe stessa. Non va parimenti presentata denuncia di variazione per eventuali persone che si aggiungono agli occupanti l'alloggio quando la loro permanenza nell'alloggio stesso non supera i 60 giorni consecutivi. Nel caso di cittadini di Volta Mantovana che dimorino stabilmente presso strutture per anziani, autorizzate ai sensi di legge, per il corrispondente periodo non si terrà conto della loro posizione al fine del calcolo della tariffa riguardante la famiglia anagrafica dove mantengono la residenza.
3. Alle utenze intestate ai soggetti non residenti, in attesa della dichiarazione integrativa di cui al comma precedente, verrà attribuito un numero presunto di tre occupanti per alloggio, fatto salvo il conguaglio in base alla denuncia presentata. Parimenti, ove entro la data del 20 gennaio di ogni anno tali soggetti non residenti non avranno presentato denuncia, ai fini del calcolo della tariffa verrà attribuito un numero di tre occupanti, fatte salve le verifiche d'ufficio.
4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da 2 o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti in solido al suo pagamento.

ART. 7

ESCLUSIONI

1. Non sono soggetti a tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano secondo la comune esperienza la produzione di rifiuti in maniera apprezzabile e ciò sia che si verifichi per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati.
2. Presentano le caratteristiche di cui al punto 2, a titolo esemplificativo:
 - a) edifici e loro parti adibiti al culto nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto stesso. A tal fine sono considerati adibiti al culto, purché connessi a culti riconosciuti dalla legge, i seguenti locali: chiese, cappelle e simili, seminari, conventi, monasteri, ovvero i locali con equivalenti denominazioni secondo i culti di volta in volta interessati;
 - b) soffitte, solai, ripostigli, cantine e simili, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a Mt. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
 - c) i locali e le aree riservate al solo esercizio di attività sportiva. Sono invece soggetti a tassazione i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili;
 - d) balconi, terrazze scoperte e simili, vani ascensori;
 - e) unità immobiliari adibite ad uso di civile abitazione sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - f) le parti comuni del condominio;
 - g) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simile, ove non si abbia di regola presenza umana.

3. Sono parimenti escluse dall'applicazione della tariffa le aree scoperte delle utenze domestiche costituenti accessori o pertinenza dei locali medesimi, mentre sono soggetti a tariffa le aree scoperte specificatamente inerenti all'attività delle utenze non domestiche. Sono escluse le superfici scoperte facenti parte di utenze non domestiche (ove non diversamente definite nei commi precedenti del presente articolo) aventi le seguenti caratteristiche:
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione
 - aree adibite a titolo gratuito a parcheggio dipendenti e clienti
 - aree verdi
 - aree visibilmente adibite in via esclusiva al transito di veicoli
 - aree scoperte che per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinate non sono oggettivamente in condizione di produrre rifiuti.
4. A norma dell'art. 33/bis del D.L. n. 248/2007, convertito con modificazioni nella legge n. 31/2008, a decorrere dall'anno 2008 le istituzioni scolastiche statali non sono più tenute a versare al Comune il corrispettivo del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 238 del D.LGS. n. 152/2006 recante " Norme in materia ambientale". Il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a versare il corrispettivo di cui sopra, determinato con criteri di proporzionalità rispetto alla consistenza della popolazione scolastica, direttamente al Comune.

ART. 8

CONDIZIONI D'USO PARTICOLARE

1. Nel caso di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto a presentare la denuncia per i locali ed aree scoperte di uso comune ed a corrispondere la relativa tariffa. Nelle unità immobiliari adibite ad uso di civile abitazione in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
2. Per le parti comuni del condominio, se occupate o condotte non dal condominio ma in via esclusiva da soggetto diverso, a questi fa carico l'obbligazione di denuncia e di corrispondere la tariffa.
3. In caso di locazione temporanea o comodato di alloggio, di durata inferiore a dodici mesi, l'obbligo di corrispondere la tariffa è a carico del proprietario dell'alloggio stesso. Tuttavia, in assenza di esplicite indicazioni del proprietario, conformi agli obblighi del presente regolamento, l'Ente Gestore in collaborazione con il Comune può intestare la fatturazione anche al conduttore.
4. Per i periodi di locazione o comodato uguali o superiori a 12 mesi di alloggi l'obbligo di denuncia e di pagamento della tariffa ricade sul locatario.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo si considera l'alloggio convenzionalmente occupato da 3 persone, fatta salva la possibilità del denunciante di dimostrare mediante denuncia il diverso tipo di occupazione.
6. La parte variabile della tariffa viene ridotta per le utenze domestiche e per le sole utenze non domestiche appartenenti alla categoria ortofrutta, fiori e piante, ristorante, pizzeria e agriturismo che dichiarano su apposita modulistica, di trattare in proprio gli scarti organici e vegetali prodotti, a mezzo di biocompostatore o gestione in cumulo o concimaia ed il compost (ammendante) prodotto sia utilizzato su terreni , giardini in uso a qualsiasi titolo ai richiedenti.

Al fine di favorire l'autosmaltimento della frazione organica e vegetale, è prevista la fornitura a titolo oneroso di un compostore agli utenti che ne facciano richiesta e il costo sarà imputato con l'emissione di una fattura con il relativo addebito.

L'entità della riduzione è stabilita dalla Giunta Comunale. In sede di prima applicazione tale percentuale è fissata nel 20% per le utenze non domestiche e nel 10% per le utenze domestiche. L'attività di compostaggio può essere verificata dal soggetto gestore e la relativa riduzione deve essere riconducibile univocamente all'utenza che presenta la richiesta ed applicata dal giorno della consegna del contenitore o della presentazione della richiesta di riduzione.

7. La parte variabile della tariffa è ridotta del 30% nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera a) del comma 6, risiede od abbia dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale. La riduzione si rende applicabile anche nell'ipotesi che il contribuente abbia la residenza nell'alloggio al quale si riferisce la riduzione, fermo restando le altre condizioni previste dalla lettera a) del precedente comma 6.
8. Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione: le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi 3 e 4, che si rendono applicabili a seguito di variazione delle condizioni di tassabilità verificatesi nel corso dell'anno, decorrono dall'anno successivo a quello in cui i contribuenti hanno presentato la denuncia di variazione.

ART. 9

COMMISURAZIONE E TARIFFE

1. Nella determinazione della misura unitaria di tariffa, si terrà conto della specifica attitudine a produrre rifiuti effettivamente ammessi all'originario conferimento al servizio pubblico e il valore sarà determinato rispettando il rapporto di potenzialità produttiva dei rifiuti esistenti rispetto ad altre categorie tassabili (oltreché in relazione alle esigenze di copertura del costo complessivo del servizio).
2. Qualora i locali e le aree da assoggettare alla tariffa non si identifichino, in base alla loro destinazione d'uso con la classificazione nelle categorie vigenti, la tassa è calcolata applicando la tariffa della categoria recante voci d'uso assimilabili per attitudine quantitativa qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
3. Per i locali e le aree diversi da quelli ad uso di abitazione, quali gli uffici, gli spogliatoi, i depositi, le mense aziendali e simili, che risultano collegati sia funzionalmente che strutturalmente ai locali ed alle aree adibiti all'esercizio di un'attività produttiva, la tariffa è calcolata applicando all'intero insediamento la tariffa prevista per detta attività.
4. Se in un unico insediamento si svolgono due o più attività economiche gestite da un unico soggetto la tariffa è calcolata applicando a ciascuna di dette attività la corrispondente voce di tariffa.

ART. 10

OBBLIGAZIONE TARIFFARIA

1. Dal 1° gennaio 2005 l'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal giorno in cui ha inizio l'occupazione o la conduzione dei locali ed aree e cessa nel giorno indicato sulla denuncia di cessazione, se questa viene data nel prescritto termine di 30 giorni. Se la denuncia di cessazione è data con ritardo, la tariffa è dovuta fino al giorno in cui questa è presentata.
2. La tariffa è corrisposta per anno solare e si darà luogo, a domanda dell'interessato, a rimborsi o sgravi solo qualora il nucleo familiare emigri dal Comune di Volta Mantovana.

ART. 11

CONGUAGLI

1. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni della tariffa in corso d'anno saranno conteggiate nella fatturazione successiva mediante conguaglio compensativo.

ART. 12

AGEVOLAZIONI

1. Oltre alle esclusioni dal tributo di cui all'art. 4 ed alle tariffe ridotte di cui all'art. 8, è possibile applicare ulteriori esenzioni e/o riduzioni nelle ipotesi annualmente individuate dal Comune, finalizzate alla riduzione del conferimento ovvero a favorire la raccolta differenziata.

ART. 13

INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, può accordare ai soggetti che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento totale o parziale della tariffa. I soggetti che, a specifica richiesta da inoltrare agli Uffici comunali che concedono il sussidio, hanno titolo per la concessione del sussidio stesso, sono le persone anziane sole o riunite in nucleo familiare, nullatenenti ed in condizione di accertato grave disagio economico, quali i titolari esclusivamente di pensioni sociali o minime erogate dall'INPS, le persone assistite in modo permanente dal Comune, comunque con reddito non superiore al minimo vitale, limitatamente ai locali direttamente abitati e con l'esclusione di quelli subaffittati.

ART. 14

DETERMINAZIONE DELLE CLASSI DI ATTIVITA' E DEI CONNESSI COEFFICIENTI DELLA DETERMINAZIONE DELLA PARTE FISSA E DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA

1. Sino a che siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, le utenze non domestiche vengono accorpate in classi di attività omogenei con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti indicati nelle tabelle 3^a e 4^a del D.P.R. 158/1999 per l'attribuzione rispettivamente della parte fissa e della parte variabile della tariffa.
2. Sino a che siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, le utenze domestiche vengono accorpate in classi in base al numero di componenti del nucleo familiare con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti indicati nelle tabelle 1 e 2 del D.P.R. 158/1999 per l'attribuzione rispettivamente della parte fissa e della parte variabile della tariffa.
3. Per ogni classe di attività e per ogni classe di componenti indicate in tabella con delibera della giunta comunale verranno determinati i connessi coefficienti Ka e Kb, Kc e Kd previsti dal succitato D.P.R. 158/1999 per l'attribuzione rispettivamente della parte fissa e della parte variabile della tariffa. Tali coefficienti si applicano alle intere superfici utili delle attività ad esclusione delle superfici e delle aree di cui all'art. 7.
4. I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli indicate nelle tabelle 3^a e 4^a vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

ART. 15

ASSEGNAZIONE DELLE UTENZE ALLE CLASSI DI ATTIVITA'

1. L'assegnazione di una utenza ad una delle classi di attività previste dal Dpr 158/99 viene effettuata con riferimento alla effettiva attività svolta dall'utente sulla superficie operativa e, ove serva per una individuazione migliore, al codice ISTAT dell'attività e a quanto risulti dall'iscrizione della C.C.I.A.A. (visura camerale), nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività e da pubblici registri. In assenza di specifica categoria l'attività sarà inquadrata nella categoria simile utilizzando il criterio dell'analogia che tenga conto della qualità e quantità dei rifiuti prodotti.
2. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale.
3. La tariffa viene applicata per ogni attività in relazione all'effettivo utilizzo dei singoli locali.

ART. 16

DELIBERAZIONE DELLA TARIFFA

1. Entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, il comune delibera, in base criteri contenuti nel presente regolamento, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di

mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

2. La deliberazione deve indicare i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica.
3. In sede di determinazione della tariffa il Comune ripartisce l'insieme dei costi attribuibili alla parte fissa tra le categorie di utenze domestiche e di utenze non domestiche in modo da assicurare alle utenze domestiche l'agevolazione prevista dall'art. 49, comma 10 del D. Lgs. 22/1997 e dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/1999 e alla parte variabile tra le categorie di utenze domestiche e di utenze non domestiche ai sensi del Dpr 158/99.

ART. 17

ESCLUSIONE E RIDUZIONE APPLICABILI ALLA TARIFFA PER I RIFIUTI AVVIATI AL RECUPERO

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani (pericolosi, tossico-nocivi, etc), allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. I contribuenti, per essere ammessi a beneficiare delle agevolazioni di cui al presente articolo, devono presentare al Comune o all'Ente gestore (qualora concordato con il Comune) la dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali per qualità, diversi da quelli assimilati ai rifiuti urbani, derivanti dall'attività esercitata. La dichiarazione deve essere corredata dai relativi documenti attestanti l'avvenuto smaltimento.
2. Per i locali degli insediamenti produttivi (esclusi quelli adibiti agli uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali non assimilati agli urbani, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applicano le riduzioni, con riferimento alla sola parte variabile, nella misura e in relazione alle categorie (o simili) di cui alla seguente tabella:

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	RIDUZIONE
- autocarrozzerie	45%
- lavanderie a secco e tintorie	25%
- autofficine, elettrauto, gommisti	40%
- tipografie, stamperie, serigrafie, eliografie incisioni, vetrerie	25%
- attività artigianali manifatturiere nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciatura e/o lavorazione superficiale di metalli e non metalli (quali falegnamerie, carpenterie e simili)	45%
- laboratori di analisi, radiologici, fotografici, ambulatori dentistici, odontotecnici, medici	30%
- caseifici e cantine vinicole	50%

ART. 17 BIS

1. Per le utenze non domestiche, sulla sola parte variabile della tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri a consuntivo di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tale riduzione è determinata dal rapporto

fra la quantità di rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani effettivamente recuperati e la quantità di rifiuti producibili dall'utente determinata applicando i coefficienti previsti dal Comune per la specifica attività.

2. La richiesta dovrà essere presentata entro il mese di gennaio dell'anno successivo, per l'anno precedente, e dovrà essere corredata da idonea documentazione quali copie dei formulari di identificazione del rifiuto, fatture, modello unico di denuncia.
3. L'agevolazione di cui al comma 1 non può essere superiore al 30% della parte variabile della tariffa dovuta per la corrispondente annualità. Nel calcolo delle quantità recuperate non si tiene conto delle materie prime secondarie aventi discreto valore intrinseco, quali i metalli ferrosi e non ferrosi, anche se costituiti da sfridi derivanti dalla attività di lavorazione industriale o artigianale. Le risorse finanziarie necessarie sono iscritte nel piano finanziario successivo e costituiscono autorizzazione di spesa. La relativa copertura è assicurata con il gettito della tariffa dell'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

ART. 18

ACCERTAMENTO

1. L'Ente Gestore provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia.
2. L'Ente Gestore esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della tariffa.
3. A tale scopo può:
 - a) richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
 - b) richiedere copia di planimetrie catastali atte ad accertare le superfici occupate;
 - c) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;
 - d) invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
 - e) utilizzare tecnici o incaricati per accedere agli immobili soggetti alla tariffa ai soli fini della verifica delle superfici e della destinazione d'uso dei locali. La visita dei tecnici va comunicata al comune di Volta Mantovana e agli interessati almeno 5 giorni prima.
 - f) accedere alle banche dati in possesso del comune di Volta Mantovana o a quelle di altri Enti, nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni.
4. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Comune può far ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del Codice Civile.
5. Dell'esito delle verifiche effettuate viene data comunicazione agli interessati, comunicazione che si intende accettata qualora entro 30 giorni non pervengano rilievi al Comune di Volta Mantovana e/o all'Ente Gestore. Nel caso che l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata. L'Ente Gestore, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

ART. 19

TARIFFA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. Per il servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotto dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali o aree pubblici, di uso pubblico o aree sgravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tariffa dello smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenete voci corrispondenti di uso maggiorata del 50%.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta del presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tariffa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche, all'atto dell'occupazione.
"Le somme riscosse dal Comune unitamente alla tassa di occupazione temporanea del suolo pubblico sono trattenute dallo stesso in acconto sui rimborsi delle spese previste dal piano finanziario. Alla scadenza di ciascun esercizio finanziario e non oltre il 10 gennaio dell'anno successivo il Comune provvede a rimettere al Gestore del servizio l'elenco dei versamenti ricevuti ed i nominativi cui afferiscono completi di indirizzo e dati fiscali (C.F. – P.IVA) al fine di permetterne la regolarizzazione mediante emissione delle relative fatture per gli importi pagati".
5. In caso di uso di fatto, la tariffa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi ed accessori. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dal presente regolamento, salve le diverse disposizioni contenute nel presente articolo.

Art. 20

FATTURAZIONE E RISCOSSIONE

1. Il soggetto gestore della tariffa stabilirà autonomamente i tempi relativi alla fatturazione e l'ammontare annuo della tariffa è suddiviso in almeno due rate, qualunque siano le modalità approntate.
2. Ai sensi dell'articolo 1 comma 168 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede all'emissione delle fatture o all'effettuazione di rimborsi o note di credito qualora la somma dovuta dal singolo utente o da riconoscere al singolo utente sia inferiore a € 20. L'importo si intende comprensivo di tasse o imposte stabilite dalla normativa in vigore ed eventuali sanzioni ed interessi moratori. La mancata emissione non implica di per sé né estinzione del credito né rinuncia allo stesso. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso dell'anno, potranno essere conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo.
3. Le procedure di riscossione coattiva sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento con atto di contestazione del mancato pagamento. La riscossione coattiva della tariffa avviene, se non altrove disposto, attraverso le procedure previste per legge dal D.P.R. 29/09/1973, n. 602, e successive

modifiche ed integrazioni, dal D.Lgs. 26/02/1999, n.46, dal D.Lgs. 13/04/1999, n. 112, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di entrate patrimoniali.

4. Ciò non di meno, ad insindacabile giudizio del Soggetto Gestore, e sotto la sua responsabilità, alla riscossione coattiva può procedersi con l'ingiunzione prevista dall'art. 2 del R.D. 14/04/1910, n. 639, ovvero attraverso la cessione di crediti ad idonea società specializzata con le modalità e i criteri previsti dalla normativa in materia o altro sistema non in contrasto con la normativa vigente. Saranno considerati crediti inesigibili e comunque non prima che sia esperita una procedura di recupero, interna od esterna alla Società, che preveda l'invio di almeno 2 solleciti oltre ad un tentativo di escussione coattiva laddove ne ricorra i requisiti di economicità, quei crediti che non risultano incassati trascorsi dodici mesi dalla data della scadenza originale. Verranno considerati solleciti anche i richiami di somme scadute inseriti nelle fatture successive. Tali crediti, dichiarati inesigibili, saranno inseriti nel primo piano finanziario utile relativo alla gestione dei rifiuti.

Il Gestore in accordo con l'Amministrazione Comunale può mettere in atto azioni o procedure per eliminare le possibili cause che hanno prodotto il mancato rispetto dei termini di pagamento e per poter sanare la posizione debitoria prima dell'iscrizione al ruolo coattivo.

ART. 21

PAGAMENTI

1. Il pagamento delle fatture relative al servizio va effettuato entro il termine di scadenza indicato in fattura, che sarà emessa almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza, presso gli uffici postali o gli sportelli bancari abilitati, ovvero tramite domiciliazione bancaria.
2. Le fatture sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale od agenzie di recapito, come corrispondenza ordinaria, tariffa fatture.

ART. 22

VIOLAZIONI E PENALITA'

1. In caso di omessa dichiarazione, il Gestore del servizio applica, oltre alla tariffa di riferimento, una maggiorazione del 50%, a titolo di risarcimento forfetario per le spese amministrative sostenute per l'accertamento, sull'importo relativo al periodo che decorre dalla data accertata dell'inizio effettivo dell'occupazione o conduzione dei locali e/o aree scoperte sino alla data d'accertamento della violazione.
2. In caso di infedele dichiarazione, il Gestore del servizio applica, oltre alla tariffa di riferimento, una maggiorazione del 25% sull'importo relativo, sino alla data d'accertamento della violazione.
3. In caso di dichiarazione pervenuta oltre i termini, il gestore del servizio, applica, oltre alla tariffa di riferimento, una maggiorazione del 10% sull'importo relativo al periodo che decorre fra la data di scadenza dei termini utili per la presentazione della suddetta dichiarazione e la data di presentazione della stessa denuncia.

ART. 23

INTERESSI DI MORA

1. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro il termine indicato dall'Ente Gestore. In caso di ritardato o parziale pagamento entro i termini previsti, il Gestore ne sollecita il pagamento attraverso il richiamo nella bolletta successiva e la spedizione di una raccomandata in cui viene assegnata un'ulteriore data di scadenza. Il ritardato pagamento della tariffa, comporta l'applicazione degli interessi per ogni giorno di ritardo, decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine indicato nella fattura, pari a 1/365 (un trecentosessantacinquesimo) del tasso di riferimento della BCE maggiorato di 7 (sette) punti percentuali e le spese postali di sollecito.

ART. 24

ISTANZE

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione tributaria locale sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Secondo quanto disposto dalla legge 27 luglio 2000 n° 212 ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'Ufficio Tributi del Comune di Volta Mantovana o all'Ente gestore (qualora concordato con il Comune) circostanziate e specifiche istanze relative al servizio oggetto del presente Regolamento.
3. La risposta dell'Ufficio, scritta e motivata, deve essere inoltrata entro 120 giorni e vincola il Comune con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza presentata, come previsto dal vigente "Statuto del Contribuente" (Legge 212/2000).

ART. 25

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a partire dal 1° Gennaio 2011. Dal 1° gennaio 2011 è soppressa l'applicazione della tariffa di igiene ambientale di cui all'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22. Tuttavia l'accertamento e la riscossione di tale tariffa, i cui presupposti si siano verificati entro il 2010, continuano ad essere effettuati anche successivamente a termini di legge, dal Gestore del servizio.

ART. 26

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio della Delibera consiliare di approvazione ed esplica la propria efficacia dal 01.01.2005.

ART. 27

RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, sono richiamate le disposizioni contenute nel D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni e nel D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158.

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme vigenti in materia e quelle del Codice Civile.